

**OGGETTO:**

**Sig. (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex  
art. 25 L. 241/90**

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTA l'istanza prodotta con nota datata 15.07.16 acquisita al protocollo n. 1779 del 25.07.16, con la quale il Sig. (OMISSIS) chiede il riesame del diniego opposto dalla (OMISSIS) s.r.l. alla sua richiesta di accesso alla documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'inchiesta amministrativa interna del (OMISSIS);

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art 25 della L.241/90 prevede, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, il ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale ai fini del riesame del rifiuto all'accesso.

TENUTO CONTO che l'art. 22, primo comma, lett. e) della legge 241/1990, così come modificato ed integrato dalle Leggi 3 agosto 1999, n. 265 e 11 febbraio 2005, n. 15, nel definire il concetto di "pubblica amministrazione" come comprensivo dei "*...soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario*" individua normativamente l'ambito applicativo del diritto di accesso con riferimento ai soggetti di diritto privato, riconnettendo gli obblighi di trasparenza ed imparzialità non alla natura del soggetto, ma alla natura dell'attività per cui la trasparenza costituisce regola dell'interesse pubblico ricollegato all'attività svolta, non della società in quanto partecipata da un soggetto di per sé sottoposto all'obbligo di trasparenza e operante con un capitale in prevalenza pubblico;

CONSIDERATO, quindi, seguendo tale impostazione, che se la trasparenza è funzionale al servizio e non all'organizzazione della società, si deve escludere l'accessibilità di atti quali quelli relativi alla gestione del personale, non essendo inerenti direttamente allo svolgimento del servizio pubblico;

TENUTO CONTO che già la dottrina, ancor prima dell'intervento normativo del 2005, aveva sostenuto che gli atti relativi all'organizzazione dei mezzi (attività strumentale) dovessero essere sottratti all'accesso, a differenza degli atti riferibili al servizio ed alla sua erogazione (attività finale), sul rilievo che la mancata distinzione fra i due aspetti (esterno ed interno) avrebbe finito per far assorbire tutta l'attività del concessionario nella prima categoria, con la conseguenza di assimilare il medesimo alla pubblica amministrazione e di perdere i vantaggi del ricorso a privati per la gestione (cosiddetta delegata) dei servizi pubblici;

EVIDENZIATO che sulla stessa linea si è anche espressa anche la giurisprudenza amministrativa e che l'applicazione dei criteri delineati dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 4 e 5 del 1999 e successive porta ad ammettere con sicurezza l'ostensibilità degli atti adottati nel contesto dell'attività di gestione del servizio e della sua erogazione agli utenti ed ad escludere, conseguentemente, tutti gli altri,

Tutto ciò premesso

### **DECIDE**

1. di rigettare la richiesta di riesame presentata dal Sig. (OMISSIS) volta ad ottenere la visione ed estrazione copia degli atti connessi al procedimento avente ad oggetto la documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'inchiesta amministrativa interna alla (OMISSIS) s.r.l.;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed alla (OMISSI) srl.

**IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

*Avv. Fabrizio Di Carlo*